

Massima e/o decisione:

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2018, proposto da M.R., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Grispo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Otranto n. 12;

contro

Ministero dell'Interno e Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12561/2017, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti l'Avvocato Marco Grispo e l'Avvocato dello Stato Tito Varrone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che, con l'impugnata sentenza, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante, cittadina malgascia, avverso il decreto di rigetto emesso dalla Questura di Roma in relazione alla domanda da lei presentata per la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso per lavoro subordinato;

Evidenziato che il provvedimento originariamente impugnato scaturisce dalla preclusione di legge alla convertibilità del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso per motivi di lavoro subordinato, ravvisata dall'Amministrazione;

Richiamato sul punto, a conferma della legittimità del provvedimento di diniego e della correttezza della sentenza appellata, il precedente della Sezione di cui alla recente sentenza n° [476/2018](#), non ravvisandosi ragioni per discostarsene;

Rilevato tuttavia che l'odierna appellante contestava altresì, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il provvedimento impugnato nella parte in cui non recava alcuna determinazione espressa in ordine all'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata dalla suddetta con la memoria depositata, nel corso del procedimento avente ad oggetto la domanda di conversione, in riscontro al preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241/1990 concernente quest'ultima;

Evidenziato che in ordine a tale profilo del ricorso, indipendente dalla questione della convertibilità

del permesso di soggiorno, il T.A.R., ai fini reiettivi della domanda attorea, ha rilevato l'irritualità dell'istanza, sull'assunto che essa avrebbe dovuto seguire "il regolare iter di presentazione della domanda di rilascio" ex art. 9 d.lvo n. 286/1998;

Considerato in proposito, in accoglimento del corrispondente motivo di appello, che il richiamato art. 9 d.lvo n. 286/1998 non sottopone la domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a particolari condizioni procedurali, ponendo esclusivamente l'accento sul possesso da parte del richiedente dei requisiti di carattere sostanziale necessari per il suo accoglimento;

Rilevato quindi che sarebbe stato onere dell'Amministrazione verificare il possesso in capo alla appellante dei suddetti requisiti, determinandosi con provvedimento espresso e motivato in ordine alla loro sussistenza e quindi alla accoglibilità della domanda di rilascio del permesso UE, previo eventuale invito alla richiedente a regolarizzare e/o integrare la stessa, in base al principio generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) l. n. 241/1990 (a mente del quale il responsabile del procedimento "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali");

Rilevato che la suesposta conclusione trova conferma nel disposto di cui all'art. 5, comma 9, d.lvo n. 286/1998, ai sensi del quale "il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico";

Ritenuto quindi che l'appello, nei limiti evidenziati, sia meritevole di accoglimento, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione appellata in ordine alla domanda di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata dalla appellante;

Ritenuta infine la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti, fermo il diritto della parte appellante alla refusione del contributo unificato versato in relazione ai due gradi di giudizio, a carico dell'Amministrazione appellata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie in parte l'appello, nei limiti precisati in motivazione, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione appellata in ordine alla domanda di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla parte appellante.

Compensa le spese dei due gradi di giudizio, fermo il diritto della parte appellante alla refusione del contributo unificato versato in relazione ai due gradi di giudizio, a carico dell'Amministrazione appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018.